



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **26 maggio 2026**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37740** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (XXX), il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Pietro Attilio Galati e dall'avv. Oronzo Palma Modoni elettivamente domiciliato ai seguenti indirizzi pec: galati.pietroattilio@ordavvle.legalmail e palmamodoni.oronzo@ordavvle.lagalmail.it

contro:

l'**INPS**, non costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 26 maggio 2026 l'avv. Franco Massimiliano delegato dal difensore avv. Pietro Attilio Galati costituito per il ricorrente.

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso all'esame, il ricorrente, XXX, titolare di pensione diretta VOCTPS n. 08915144, con decorrenza dal mese di novembre 2014 espone:

- che in data 2 febbraio 2024 ha presentato istanza all'INPS ai fini dell'ottenimento dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), con componente inabile, dell'importo fisso mensile di € 51,13, tab. 21 C "*...con l'ordinaria prescrizione quinquennale ...*";
- che l'avanzata istanza di concessione dell'ANF è stata respinta in quanto sarebbe risultato

“...assente ingiustificato alla visita medica...”, alla quale, tuttavia, *“...non è mai stato notificato nessun invito di presentazione...”* da parte dell’Istituto;

- che in data 17 ottobre 2024, ha presentato ricorso al competente comitato provinciale che veniva rigettato;

- che il preteso diritto all’ANF è dovuto ai sensi della Legge 153/1988, nelle ipotesi di presenza nel nucleo familiare di *“...componente familiare inabile...”* in caso di richiedente ultrasessantacinquenne inabile come statuito dalla Corte di cassazione n. 7668/96 e dalla Circolare INPS n.11/99;

- che, nel caso di specie, il ricorrente è inabile già dal mese di febbraio 2019.

1.1- Stante quanto esposto, il sig. XXX ha agito, in questa sede, per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’ANF, tab. 21 C, con decorrenza dai cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2.- In occasione della prima udienza di trattazione del 15 luglio 2025, non costituitosi l’INPS, è stato ordinato all’Istituto previdenziale di depositare il fascicolo amministrativo inerente all’odierno giudizio e, alla successiva udienza di discussione del 3 marzo 2026, questo giudicante ha chiesto chiarimenti al ricorrente circa l’accertata fruizione del trattamento di famiglia mensilmente erogato dall’INPS di € 25,82, quale risultante dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo e non avendo l’INPS ottemperato alla trasmissione del relativo fascicolo amministrativo.

3.- All’odierna pubblica udienza, l’avv. Franco Massimiliano ha chiarito che il ricorrente fruisce dell’ANF di € 25,82 in applicazione della tab. 21 A che spetta ai “Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili”, mentre l’istanza oggetto del presente giudizio è l’erogazione dell’assegno di € 51,13 di cui alla tab. 21 C, spettante ai “Nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile”

4.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

5.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell’INPS ai sensi dell’art. 93 c.g.c. non essendosi costituito in giudizio, nonostante l’avvenuta regolare notificazione ex art. 155

c.g.c..

6.- In base all'art. 2 del d.l. n. 69/1988, l'ANF è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori e pensionati (lavoratori dipendenti, titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, personale statale in attività di servizio e in quiescenza, dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali: comma 1).

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al medesimo decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati: i) per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età: comma 2).

Dalla documentazione incartata al fascicolo processuale - depositata esclusivamente dal ricorrente, non avendo l'INPS adempiuto all'obbligo di deposito del fascicolo amministrativo, ordinato espressamente con ordinanza a verbale nel corso della prima udienza di trattazione dello scorso 15 luglio 2025 - si evince che il sig. XXX:

- è già titolare dell'ANF (che percepiva nella misura riconosciuta dalla tab. 21 A possedendone, all'evidenza, i requisiti reddituali previsti);
- ha documentato di trovarsi in una situazione di invalidità "...grave..." al 100% "...con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età...", quale risultante dall'allegato verbale di visita medica del 16 ottobre 2023, effettuata presso la "Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità", con decorrenza dal 19 settembre 2023;
- soffriva, sin dal 2019, delle medesime infermità (spondilodiscoartrosi, gonartrosi ecc.) accertate nel verbale redatto dal competente organo collegiale, così come riscontrato dalla documentazione sanitaria e medico-legale depositata agli atti (cfr. esami strumentali effettuati presso lo "Studio diagnostica per immagini Fasano" del 19 luglio 2019 e presso

l'ASL di Lecce - Unità operativa complessa di "Neuroradiologia ed interventistica dell'Ospedale Vito Fazzi", in data 22 giugno 2023);

- è, alla data odierna, quasi ottantenne e, a causa delle gravi patologie invalidanti riscontrate nel 2023 dalla competente Commissione medica, e in precedenza diagnosticate nel 2019 (quando era ultrasettantenne), versava, presumibilmente, già in tal ultima data, in una condizione *"...di natura esclusivamente biologica, tale da annullare la possibilità (e non già la capacità) di impiegare proficuamente le proprie energie lavorative, sia pure residue..."* (cfr. circolare INPS n. 11 del 21 gennaio 1999).

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene il giudicante che il ricorso è fondato e, per l'effetto, al ricorrente va riconosciuto il diritto a percepire l'ANF, nell'importo definito dalla tab. 21 C, a decorrere dal mese di febbraio 2019 (cinque anni precedenti alla domanda presentata all'INPS del 2 febbraio 2024).

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara la contumacia dell'INPS e, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 37740, nei termini di cui motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in € 300,00, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 26 maggio 2026.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 30.07.2026

Il Funzionario

F. to (Anna Rossano)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

F. to (Anna Rossano)